

BGer 4A 27/2023 vom 15. Juli 2024

Bundesgericht, 2024-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_27_2023

FR: TF 4A 27/2023 du 15 juillet 2024

IT: TF 4A 27/2023 del 15 luglio 2024

Regeste

trasferimento di quote sociali, | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF combinati) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo, il ricorso è ammissibile.

E. 2

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e di motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La ricorrente deve pertanto spiegare puntualmente nei motivi del ricorso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Inoltre, quando la sentenza impugnata poggia su diverse motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 e rinvii).

E. 3.1

La ricorrente sostiene che il tema del litigio sarebbe quello di sapere se tra il contratto di mutuo del 13 giugno 2014 e quello di compravendita del 9 aprile 2015 esisterebbe o meno una novazione ai sensi dell' art. 116 CO . Adduce che il secondo contratto costituirebbe semplicemente un complemento del primo, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalle autorità cantonali, non lo avrebbe sostituito.

E. 3.2

Al riguardo, la Corte cantonale ha innanzitutto rilevato che non occorre approfondire la questione sollevata, siccome l'appello non si confrontava con il giudizio di primo grado e non adempiva pertanto i requisiti di motivazione dell' art. 311 cpv. 1 CPC . In questa sede, la ricorrente si limita a criticare in modo generale la decisione impugnata, senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della stessa, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero il diritto. Disattende che, sulla questione sollevata, la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile la censura d'appello,

siccome non rispettava le esigenze di motivazione dell' art. 311 cpv. 1 CPC . Riproponendo un'argomentazione concernente esclusivamente il merito della causa, la ricorrente non si confronta con la suddetta argomentazione d'irricevibilità, che ha portata propria, e non fa quindi valere una violazione dell' art. 311 CPC . Non espone infatti le ragioni per cui la Corte cantonale avrebbe violato l' art. 311 cpv. 1 CPC ritenendo irricevibile la censura d'appello (cfr., sulle esigenze di motivazione dell'appello, DTF 141 III 569 consid. 2.3.3 e rinvii; sentenza 4A_577/2021 dell'8 marzo 2023 consid. 3.3). Non sostanziando una violazione della citata disposizione del diritto processuale, il ricorso in materia civile al Tribunale federale non rispetta i requisiti di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF ed è pertanto inammissibile (cfr. sentenza 4A_529/2022 del 16 febbraio 2024 consid. 3.3).

E. 3.3

Per il resto, la ricorrente si limita a contestare in modo appellatorio la sentenza della Corte cantonale, esponendo una sua versione della fattispecie. Non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato e non sostanzia una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Essa sostiene che il cambiamento nell'azionariato dell'opponente avrebbe avuto conseguenze per lei rilevanti sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Non presenta tuttavia censure debitamente motivate contro le argomentazioni contenute nel giudizio della Corte cantonale, che ha rilevato come non fosse contestato che gli accordi tra le parti non erano subordinati a presupposti o a condizioni di validità. La Corte cantonale ha parimenti rilevato come la ricorrente non avesse sostanziato né un vizio di volontà, né un'impossibilità oggettiva giusta l' art. 119 CO di adempiere il contratto. Ha quindi concluso che, anche su tale aspetto, l'appello era irricevibile in applicazione dell' art. 311 cpv. 1 CPC . Poiché una specifica violazione del diritto non è addotta in questa sede, il gravame non deve essere vagliato oltre.

E. 4

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.